
*Onorevoli Presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica.*

La Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 100, prescrive che la Corte dei conti « riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito », con che dà particolare rilevanza a quella periodica relazione sul rendiconto generale dello Stato che, fin dalla legge istitutiva della Corte dei conti d'Italia, questa è tenuta a presentare e nello stesso tempo apporta una innovazione, della quale non può sfuggire il profondo significato, col porre l'Istituto a contatto diretto col Parlamento.

Detta relazione la Corte deve unire alla deliberazione con cui, dopo aver verificato il rendiconto, lo dichiara conforme alle sue scritture, pronunziando a Sezioni Riunite e con le forme della sua giurisdizione contenziosa. Essa deve contenere le ragioni per le quali è stato apposto con riserva il visto a decreti, mandati e altri atti, le osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro (articoli 38 a 43 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).

Gli eventi dell'immane recente conflitto, quelli del tormentato dopoguerra e soprattutto le vicende tristi dell'ultimo periodo delle ostilità, durante il quale l'Italia, spezzata in due tronchi, cadde in una difficile situazione non solo militare, ma anche costituzionale ed amministrativa, hanno determinato una condizione di cose per cui non è stato possibile presentare i rendiconti generali dello Stato, e la Corte dei conti ha dovuto per alcuni anni interrompere l'esercizio della eminente funzione, che costituisce la sintesi annuale della sua diuturna opera di controllo e di vigilanza.

In conseguenza di queste circostanze eccezionali, il termine per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato, a cominciare dal rendiconto per l'esercizio 1942-43, è stato prorogato prima al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui sarebbe cessato lo stato di guerra (decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64) e poi, con successivi provvedimenti legislativi, fino al 30 giugno 1950 (vedi da ultimo legge 2 marzo 1949, n. 87).

Nell'intento di provvedere in detto termine a quanto di competenza della Corte, questa ha svolto nel 1948 un'opera molto alacre, che è stata ulteriormente intensificata durante il 1949 e nei primi mesi del corrente anno, anche con assidui contatti con la Ragioneria generale e con le singole Ragionerie centrali. Ma lo stato delle cose si è reso più forte di ogni proponimento e, come il Ministero del tesoro ha fatto presente, l'elaborazione dei rendiconti ha in pratica incontrato difficoltà di gran lunga superiori a quelle inizialmente valutabili, soprattutto a causa dell'elevato numero delle contabilità disperse per fatti di guerra, delle quali si è dovuto addivenire alla ricerca o alla ricostruzione a termini delle vigenti norme. Le difficoltà, com'è ovvio, si sono maggiormente presentate per l'esercizio 1943-44, data la nota caotica situazione di quel periodo, e poiché i conti consuntivi dello Stato, come di ogni altro ente, hanno fra loro una concatenazione siffatta che ciascuno di essi presuppone, in serie ininterrotta, i precedenti, il mancato compimento delle operazioni inerenti a quello dell'esercizio ora detto ha reso impossibile la trasmissione a questa Corte di quelli relativi agli esercizi successivi.

Tutto ciò ha costretto l'onorevole Ministro del tesoro a predisporre di recente uno schema di disegno di legge avente per oggetto la proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50, e su tale schema le Sezioni Riunite di questa Corte hanno espresso parere favorevole, avendo riconosciuto la necessità della proroga ed avendo preso atto che anche presso i competenti organi dell'Amministrazione del tesoro i lavori sono a tal punto da assicurare il ritorno entro breve tempo, e forse anche prima della nuova scadenza, alla piena normalità.

La Corte ha quindi potuto deliberare — il 12 giugno 1950 — soltanto sul rendiconto dell'esercizio 1942-43, riallacciandosi alla sua ultima deliberazione del tempo di guerra, quella del 25 febbraio 1943, con la quale ebbe a dichiarare conforme alle sue scritture il rendiconto dell'esercizio 1941-42.

Ma se, per gli esposti motivi, deve limitare al solo esercizio 1942-43 la sua relazione per la parte strettamente finanziaria, può riferire, specie per l'aspetto giuridico, sull'attività di controllo espletata anche in esercizi successivi, e precisamente su quella del quinquennio 1° luglio 1942-30 giugno 1947, non essendo necessari per questa parte adempimenti, anteriori o concomitanti, non ancora possibili, di uffici ad essa estranei.

Reputo qui opportuno segnalare che la Corte dei conti, sia per fornire maggiori elementi al Parlamento, al quale si propone di dare sempre più diligente opera di collaborazione, sia per porre meglio in evidenza la natura e l'efficienza del suo sindacato di legittimità, ha ritenuto di dare appunto un più ampio contenuto giuridico alle sue relazioni. Invero l'attività del massimo organo di controllo, se è diretta ad assicurare la regolare gestione del pubblico danaro, ha pur una finalità più vasta: quella di curare l'osservanza della legge — esistano o non esistano conseguenze finanziarie — nell'attività di amministrazione degli organi governativi e finanche nell'attività normativa degli organi stessi. Compito, come ognuno vede, essenzialmente giuridico, che per il suo carattere di generalità per quanto attiene alle manifestazioni più elevate dell'attività anzidetta, quelle cioè che si concretano in decreti del Capo dello Stato, e per la tutela obiettiva di diritti ed interessi, assicurata costantemente senza che occorra impulso di parte, è il più idoneo ad attuare i postulati dell'odierno Stato di diritto. Nell'esercizio di siffatto controllo si ha l'occasione di fornire anche un notevole contributo alla soluzione di importanti questioni giuridiche, alla interpretazione di norme legislative o regolamentari, ad un'applicazione uniforme delle norme stesse.

Quanto queste affermazioni siano fondate vedrà il Parlamento attraverso la relazione che segue. Questa concerne tutte le materie sottoposte al sindacato della Corte: l'attività normativa del Governo, la vasta e complessa materia relativa al personale, quella delicata dei contratti dello Stato e le altre che potranno rilevarsi dalla relazione medesima. Non manca, naturalmente, l'esposizione dell'attività di controllo postumo, il quale, peraltro, essendo meno efficiente di quello preventivo, è da augurarsi debba costituire l'eccezione di fronte a quello preventivo. Né sono trascurati alcuni cenni sull'attività consultiva della Corte ed opportuni, se pur sobri, suggerimenti intesi al perfezionamento delle leggi e dei regolamenti e all'adeguamento delle norme al sempre crescente dinamismo del tempo che viviamo.

La relazione impostata su tali criteri, che ho l'onore di trasmettere al Parlamento, si arresta alla fine dell'esercizio finanziario 1946-47, ma sarà presto seguita da quella relativa agli esercizi successivi, che avrà maggiore svolgimento, riferendosi ad un periodo di tempo nel quale, risanate le gravi ferite della guerra, l'Italia ha restituito sé stessa a normali condizioni di vita, con una rapidità consueta alle inesauribili energie della nostra gente, e la Corte dei conti ha potuto anche intensificare la sua opera.

Una distinta relazione riguarda il controllo sulla gestione degli enti, al quale la Corte dei conti partecipa a mezzo di magistrati da essa delegati. Di questa relazione è già pronta la prima parte, nella quale sono esposte le questioni di carattere generale attinenti a tale controllo; seguirà la parte concernente il controllo sui singoli enti. Mi sia peraltro consentito esprimere fin d'ora il voto che in tale importante settore intervenga presto la disciplina rimessa al legislatore ordinario dall'articolo 100 della Costituzione.

Rimetterò anche una relazione sull'attività giurisdizionale della Corte che, ridottasi dopo gli eventi del settembre 1943, ha ormai ripreso il precedente ritmo e si è anzi notevolmente accresciuta per quanto concerne le Sezioni per le pensioni di guerra, che ambiscono a mostrarsi sempre più degne del plauso ad esse tributato dal recente XII Congresso nazionale dei gloriosi mutilati ed invalidi di guerra.

Il Parlamento potrà avere così un quadro completo dell'attività della Corte dei conti, sia nella materia del controllo sugli atti del Governo, che in quella del controllo sugli enti, nonché nel campo giurisdizionale.

Si è qualche volta mossa censura all'efficienza del controllo della Corte e si sono rilevati alcuni inconvenienti. Giova peraltro considerare che le guarentigie della giustizia, della legittimità e della correttezza nella pubblica cosa sono assicurate dall'armonica connessione di più organi, e che l'azione della Corte, che non può tutto cogliere essendo di sola legittimità, costituisce un aspetto — sia pure ampio ed intenso — delle anzidette guarentigie, per la cui integrale attuazione non può prescindersi da altri validi mezzi, nei limiti, beninteso, in cui è dato alle umane possibilità avvicinarsi agli ideali di perfezione. E giova pur considerare gli effetti positivi del controllo e d'altra parte quelli negativi che si avrebbero se non vi fosse il controllo preventivo e successivo, voluto dalla Costituzione.

L'Istituto, che ho l'orgoglio di presiedere, ritiene di aver fatto, per quel che gli compete, ed ha il fermo proposito di fare quanto possibile per essere all'altezza del mandato affidatogli dalla legge.

A conclusione di questa mia nota introduttiva, desidero esprimere alle SS. LL. On.me i sensi della più alta deferenza dei magistrati, funzionari ed impiegati della Corte dei conti, che vedono nel Parlamento il presidio della nuova Italia democratica.

19 giugno 1950.

Il Presidente
ORTONA

PAGINA BIANCA